

Roma, 17.11.2004

PENSIONABILITÀ INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE: Il senatore Maurizio EUFEMI interroga il Governo

Nei giorni scorsi l'UGL aveva chiesto alla Direzione Generale dell'INPDAP, anche alla luce della recente sentenza (n. 1620/2004 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Sicilia), di rivedere la determinazione assunta e pubblicata con sue precedenti circolari.

La questione è stata fatta propria dal dinamico Senatore Maurizio Eufemi, V. Capogruppo dei Senatori UDC, sempre attento e vicino alle problematiche dei Pubblici Dipendenti che, avendo preso conoscenza dell'iniziativa dell'UGL, ha rivolto, ai Ministri competenti, un'interrogazione a risposta scritta, per conoscere se gli stessi non ritengano utile emanare un'apposita direttiva all'INPDAP per porre "rimedio" ad una situazione che, se ancora perdurante, porterà solo ad un aumento esponenziale di un inutile e gravoso contenzioso.

Nel ringraziare il senatore Eufemi, convinti che, come più volte abbiamo constatato, le sue battaglie a favore del pubblico impiego, ottengono risultati insperabili (valga per tutti la recente conversione in legge del decreto che consente ai pubblici dipendenti di usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa d'abitazione ricorrendo ai mutui erogati dagli istituti ed enti previdenziali), pubblichiamo con compiacimento il testo integrale dell'interrogazione parlamentare che il senatore Eufemi ci ha fatto pervenire per il tramite del nostro responsabile nazionale per i rapporti con il Parlamento, dott. P.P. Boiano.

Al Ministro della Funzione Pubblica
Al Ministro del Lavoro
Al Ministro dell'Economia

Per sapere – premesso che:

Da settori sindacali è stato posto il problema della pensionabilità dell'Indennità di Amministrazione corrisposta ai Pubblici Dipendenti ai sensi dell'art. 34 del CCNL del 16.05.95 e dell'art. 33 del CCNL del 16.02.99;

l'art. 34, comma 2 del CCNL 1994-1997 che ha istituito l'indennità di amministrazione quale compenso annuo fisso e retributivo con carattere di continuità, erogato con le stesse modalità dello stipendio tabellare, consente di definire detta indennità "parte integrante della retribuzione mensile" e, quindi, rientrante nella base pensionabile nel calcolo della Quota A, ai sensi del DPR 1092/73;

è appena il caso di evidenziare che detta indennità viene ridotta in caso di tempo parziale orizzontale ed al 50% in caso di sospensione cautelare per provvedimento disciplinare;

l'evoluzione del quadro normativo richiamato da dottrina e giurisprudenza (valga per tutte la Sentenza n. 1620/2004 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Sicilia) con riferimenti ben precisi e circostanziati: art. 43 DPR 1092/73; art. 13 D.lvo n. 503 del 30.12.92; Legge n. 335 del 08.08.95, nonché Contratti di Lavoro a far data dal 1994, non consentono di indugiare più a lungo rispetto all'applicazione della liquidazione in Quota A;

se non ritenga di impartire disposizioni all'Inpdap trattandosi di assegno fisso erogato con lo stesse modalità dello stipendio tabellare, al fine di evitare un contenzioso di dimensioni notevoli, voglia rivedere le proprie posizioni rispetto a quelle assunte con Circolare n. 51 emessa in data 22.05.2002, nel senso d'includere nel calcolo, in Quota A dell'indennità in questione, impartendo tutte le disposizioni de quo agli enti preposti alla liquidazione di tutte le pensioni.

Sen. Maurizio Eufemi